Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 febbraio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1962, n. **1908.**

Integrazione con una disposizione transitoria dello statuto dell'Accademia nazionale di San Luca, con sede in Roma.

N. 1908. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto dell'Accademia nazionale di San Luca, con sede in Roma, è integrato con una disposizione transitoria.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. **1909.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marco Evangelista, in località Villa Calabrina del comune di Cesena (Forlì).

N. 1909. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 8 settembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di San Marco Evangelista in località Villa Calabrina del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. **1910.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in contrada omonima del comune di Concesio (Brescia).

N. 1910. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 2 settembre 1961, integrato con dichiarazione del 23 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in contrada omonima del comune di Concesio (Brescia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1911**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'« Opera per il ragazzo della strada », con sede in Roma.

N. 1911. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la *nuova denominazione* « Opera nazionale per le città dei ragazzi », assunta dall'ente « Opera per il ragazzo della strada », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 23. — VILLA

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 37.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 23 novembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1° luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia
(Roma, 23 novembre 1960)

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Somalo*, nello spirito di stretta collaborazione esistente fra i due Paesi, allo scopo di definire — secondo quanto previsto dal punto 5) dello scambio di Note relativo alla circolazione monetaria in Somalia effettuato a Mogadiscio il 1° luglio 1960 — ogni altra questione inerente alla stessa circolazione monetaria ed all'ulteriore trasferimento di attività della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Resta fermo quanto convenuto con lo scambio di Note del 1° luglio 1960 indicato nel preambolo relativamente: alla cessazione del funzionamento in Somalia della Cassa per la circolazione monetaria; al trasferimento da parte della Cassa predetta alla Banca Nazionale Somala, che a decorrere dal 1° luglio 1960 ha assunto le funzioni di Istituto di emissione della Somalia, delle seguenti partite:

circolazione monetaria in somali risultante alla sera del 30 giugno 1960 e relative riserve legali di copertura;

passività della Cassa medesima elencate al punto 3) dello scambio di Note anzidetto e attività della stessa Cassa per un ammontare corrispondente; nonchè alla cessione a titolo gratuito delle scorte di biglietti e monete in somali e del materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi e degli assegni.

Articolo 2

Allo scopo di conservare alla moneta somala la sua attuale stabilità e solidità, che ne fanno una moneta pregiata ed un efficace strumento per il consolidamento dell'economia della Somalia, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cede alla Banca Nazionale Somala, quale contributo e particolare apporto all'Istituto medesimo, la somma di So. 6 milioni.

La Cassa medesima cede, inoltre, gratuitamente alla Banca Nazionale Somala la proprietà dei beni immobili posseduti in Somalia e delle relative attrezzature, il cui temporaneo uso era già stato consentito con il ricordato scambio di Note.

Articolo 3

In relazione a quanto precede, la Banca Nazionale Somala subentra alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia in ogni suo diritto, obbligo e pretesa inerenti all'attività svolta da quest'ultima in Somalia quale Istituto di emissione.

Articolo 4

Con il presente Accordo si intendono definiti e regolati i rapporti fra i due Governi relativi al trasferimento della circolazione monetaria della Somalia ed alla cessazione dell'attività in Somalia della Cassa.

Articolo 5

Il Governo italiano ed il Governo somalo delegano, per la esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo, rispettivamente il Presidente della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia o un suo sostituto ed il Presidente della Banca Nazionale Somala o un suo sostituto.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Mogadiscio il più presto possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 novembre 1960, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano
SEGNI

Per il Governo somalo
SCEK GIUMALE

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Scambio di Note fra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia. (Mogadiscio, 1° luglio 1960).

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA

Mogadiscio, 1 luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1. Il Governo italiano è pronto a trasferire, alla data del 1° luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumerà totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente.

A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano è pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo.

2. Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorrà indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura.

Da parte sua il Governo italiano darà disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne.

3. In dipendenza della cessazione dell'attività della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sarà disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passività del proprio dipartimento bancario:

1) debiti a vista;
2) depositi in conto corrente;
3) depositi a risparmio;
4) conti correnti vincolati;
5) impegni in valuta estera e fidejussioni.

A fronte di tali passività la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cederà all'Ente suddetto attività dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente.

Contemporaneamente al trasferimento delle attività e delle passività di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul *clearing* da liquidare i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonchè le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia.

4. Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia metterà a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali — come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonchè degli assegni — sono invece trasferiti a titolo definitivo.

5. Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attività e passività della Cassa, verrà definita con apposito accordo fra i due Governi.

Prego V. E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

CARLO RUSSO

A S. E. l'on. dott.
Mohamed Scek Mohamud GABIOU MOGADISCIO

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Mogadiscio, 1 luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

« 1. Il Governo italiano è pronto a trasferire, alla data del 1° luglio 1960, al Governo somalo, che ne assumerà totale carico, la circolazione monetaria in somali emessa dalla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, quale risulta alla sera del 30 giugno corrente.

A fronte dell'impegno di cui sopra, il Governo italiano è pronto a trasferire al Governo somalo le riserve in oro, argento e valuta estera possedute dalla Cassa medesima alla stessa data, le quali riserve rappresentano per i biglietti il cento per cento di copertura della circolazione monetaria e per le monete metalliche il maggior valore di emissione di tali monete rispetto al costo.

2. Per dare esecuzione a quanto indicato al paragrafo 1, il Governo somalo vorrà indicare l'Ente da esso delegato ad assumere in carico la circolazione monetaria e a ricevere le relative riserve di copertura.

Da parte sua il Governo italiano darà disposizioni alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia per le necessarie consegne.

3. In dipendenza della cessazione dell'attività della Cassa quale istituto di emissione in Somalia alla data predetta, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia sarà disposta a trasferire all'Ente somalo di cui al paragrafo 2 le seguenti passività del proprio dipartimento bancario:

1) debiti a vista;
2) depositi in conto corrente;
3) depositi a risparmio;
4) conti correnti vincolati;
5) impegni in valuta estera e fidejussioni.

A fronte di tali passività la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia cederà all'Ente suddetto attività dello stesso dipartimento bancario per un ammontare corrispondente.

Contemporaneamente al trasferimento delle attività e delle passività di cui al precedente comma, saranno trasferite le consistenze per le operazioni attive e passive riguardanti gli ordini di pagamento sul *clearing* da liquidare i versamenti per costituende società, gli effetti in portafoglio (interno ed estero) per conto terzi all'incasso, nonchè le consistenze per ogni altra operazione che debba aver corso in Somalia.

4. Al fine di porre l'Ente somalo suddetto in condizione di provvedere alle proprie esigenze, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia metterà a disposizione, in temporaneo uso dell'Ente stesso, i beni immobili da essa posseduti in territorio somalo con le

relative attrezzature. Le scorte di biglietti e monete in somali — come pure il materiale per la riproduzione delle monete e dei biglietti medesimi, nonchè degli assegni — sono invece trasferiti a titolo definitivo.

5. Ogni altra questione inerente alla circolazione monetaria ed all'eventuale ulteriore trasferimento di attività e passività della Cassa, verrà definita con apposito accordo fra i due Governi.

Prego V. E. di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato in detta Nota e accetta quanto con essa proposto.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

MOHAMED S. GABIOU

A S. E. l'on. avv.
Carlo RUSSO MOGADISCIO

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Todi, con sede in Todi (Perugia), ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 30 settembre 1932, col quale la Banca popolare cooperativa di Todi, con sede in Todi (Perugia), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Todi;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Todi, con sede in Todi (Perugia), col decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 30 settembre 1932, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Monte Castello di Vibio (Perugia).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale, per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Todi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1963

(645) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 novembre 1949 e 7 marzo 1956, coi quali la Banca popolare di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territoiro dei comuni di Cesena, Cesenatico, Bertinoro e San Mauro Pascoli, nonchè in quello di Santa Maria Nova, frazione del comune di Bertinoro e di Ranchio, frazione del comune di Sarsina;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), coi propri decreti in data 10 novembre 1949 e 7 marzo 1956, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Sant'Arcangelo di Romagna e Poggio Berni, entrambi in provincia di Forlì.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Cesena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1963

(644) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1934, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1962, relativo alla nomina del Consiglio generale dell'Ente,

Vista la lettera 3 gennaio 1963, n. 179074, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dottor Francesco Ferrante, in sostituzione del dott. Salvatore Nave, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Francesco Ferrante è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Salvatore Nave.

Il presente decreto sarà pubbilcato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(638)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 18 agosto 1928, col quale la Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Imola, Fontanelice e Tossignano;

Vista la domanda presentata dalla stessa Cassa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), col decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 18 agosto 1928, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Dozza (Bologna).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 genanio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1963.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa XX, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962).

Roma, addì 24 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(592)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nel « XV Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nel « XV Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona, dal 10 al 19 marzo 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: CERVONE

(584)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1963.

Nuova classificazione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e relativa tabella di classificazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 10 giugno 1942, n. 1810, con il quale è stata determinata, ai sensi del regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, la finora vigente classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, con il quale è stato provveduto alla classificazione della ricostituita Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 544, con la quale è stato disposto che le Camere di commercio, industria ed agricoltura siano distinte in due classi ed il citato regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, è stato abrogato;

Vista la lettera n. 31660 del 5 dicembre 1962, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato la graduatoria delle 91 Camere di commercio, industria ed agricoltura, ordinata secondo i dati ponderati e calcolati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

E' approvata, ai sensi della legge 25 maggio 1962, n. 544, la nuova classificazione delle Camere di commercio industria ed agricoltura, in sostituzione di quella disposta dal regio decreto 10 giugno 1942, n. 1810 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949.

La classe attribuita a ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1963

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Tabella allegata al decreto ministeriale 12 gennaio 1963

Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura

CAMERA	Classe assegnata
Agrigento	I
Alessandria	I
Ancona	I
Arezzo	I
Ascoli Piceno	I
Asti	II
Avellino	I
Bari	I
Belluno	II
Benevento	II
Bergamo	I
Bologna	I
Bolzano	I
Brescia	I
Brindisi	I
Cagliari	I
Caltanissetta	II
Campobasso	I
Caserta	I
Catania	I
Catanzaro	I
Chieti	I
Como	I
Cosenza	I
Cremona	I
Cuneo	I
Enna	II
Ferrara	I
Firenze	I
Foggia	I
Forlì	I
Frosinone	I

CAMERA	Classe assegnata
Genova	I
Gorizia	II
Grosseto	II
Imperia	I
L'Aquila	I
La Spezia	I
Latina	I
Lecce	I
Livorno	I
Lucca	I
Macerata	I
Mantova	I
Massa e Carrara	II
Matera	II
Messina	I
Milano	I
Modena	I
Napoli	I
Novara	I
Nuoro	II
Padova	I
Palermo	I
Parma	I
Pavia	I
Perugia	I
Pesaro	I
Pescara	II
Piacenza	I
Pisa	I
Pistoia	II
Potenza	I
Ragusa	II
Ravenna	I
Reggio Calabria	I
Reggio Emilia	I
Rieti	II
Roma	I
Rovigo	I
Salerno	I
Sassari	I
Savona	I
Siena	I
Siracusa	I
Sondrio	II
Taranto	I
Teramo	II
Terni	I
Torino	I
Trapani	I
Trento	I
Treviso	I
Trieste	I
Udine	I
Varese	I
Venezia	I
Vercelli	I
Verona	I
Vicenza	I
Viterbo	II

(772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento delle micce detonanti denominate « Eclair Plastex » e « Eclair Duplex »

Le micce detonanti denominate « Eclair Plastex » e « Eclair Duplex » contenenti rispettivamente g. 10 e g. 20 di pentrite per metro lineare, fabbricate dalla società Rey Frères in Nimes (Francia) sono riconosciute, ai sensi dell'art. 54 delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 2ª, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(717)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Ranc 14 »

La polvere da caccia denominata « Ranc 14 » fabbricata dalla ditta Raufoss Ammunisionfrabrikker in Raufoss (Norvegia) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(718)

Riconoscimento del detonatore da mina denominato « Primex »

Il detonatore da mina denominato « Primex » fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi — ed iscritto nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(719)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1963, è revocato il decreto ministeriale 17 agosto 1962 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Gallelli Vincenzo nel comune di Roma, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Soverato, distretto notarile di Catanzaro.

(720)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lewis Roy Murray jr., Vice console degli U.S.A. a Milano.

(721)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carmen L. Gentile, Vice console degli U.S.A. a Palermo.

(722)

In data 6 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. W. Whiting Albert W., Vice console degli U.S.A. a Genova.

(723)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gabriel C. Hanson Vice console degli U.S.A. a Palermo.

(747)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Homer M. Byington, Jr., Console generale degli U.S.A. a Napoli.

(748)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Frederick H. Lawton, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

(749)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Marion M. Whinery, Console degli U.S.A. a Palermo.

(750)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Ange Belle Hassinger, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

(751)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor J. E. Wiedenmayer, Console degli U.S.A. a Palermo.

(752)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1963, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 94, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'avventizio di 2ª categoria Palombi Armando avverso il provvedimento di negato collocamento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B* del Ministero del tesoro, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

(765)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35088/9156, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mancini Maria-Domenica, nata ad Orsogna il 2 ottobre 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estesa mq. 1338, riportata in catasto alla particella n. 387-*m* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 155.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35085/9159, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Tenaglia Maria, nata in Orsogna il 27 novembre 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estese mq. 80, riportate in catasto alla particella n. 130 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 247-*h* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 228 e 229.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35083/9161, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Alleva Nicola, nato ad Orsogna il 17 settembre 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estese mq. 360, riportate in catasto alla particella n. 126 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 247-*c* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 218 e 219.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35087/9157, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Alleva Andrea, nato ad Orsogna il 16 marzo 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estese mq. 2455, riportate in catasto alle particelle numeri 80 parte, 160 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 294-*h* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 206 e 207.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35084/9160, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Angelo Bambina, nata in Orsogna il 4 maggio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estesa mq. 1487, riportata in catasto alla particella n. 387-*o* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 157.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 35081/9163, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Del Greco Nicolò, nato in Orsogna il 1° luglio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estesa mq. 830, riportata in catasto alla particella n. 228-*a c* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 292.

(727)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Acate - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria, con sede in Acate (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 20 dicembre 1962, col quale, in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato dispotso lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acate Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa);

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Puglisi è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Acate Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede nel comune di Acate (Ragusa) ed i signori avv. Vincenzo Lantino, avv. Giuseppe Raniolo e dott. Sofio Biagio Schembari sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2° del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Governatore: CARLI

(651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6 capoverso e 190 capoverso del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, col quale venne indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica degli Archivi notarili;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova degli Archivi notarili indetto il 27 aprile 1962 avrà luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 11 marzo 1963, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Roma, addì 2 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963
Registro n. 20, *foglio n.* 20. — GALLUCCI

(762)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto.

In relazione all'art. 13 del decreto ministeriale numero 00/32001 del 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 295 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 9 ottobre 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via G. Induno, n. 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 11 e 12 marzo 1963.

(763)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva.

In relazione all'art. 13 del decreto ministeriale numero 00/30460 del 30 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto successivo, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 230 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la sede del CRAL dei Monopoli di Stato, via Ascianghi n. 5-6, nei giorni 13, 14, 15 e 16 marzo 1963 con inizio alle ore 8,30.

(764)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di ulteriori opere di abbellimento nell'edificio della nuova sede della Corte dei conti in Roma, via Baiamonti.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di ulteriori opere di abbellimento nell'edificio della nuova sede della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma, bandito con decreto n. 42039 del 18 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1962, ha deliberato quanto segue:

Opera 2ª: viene dichiarato vincitore l'artista Egidio Giaroli.

Opera 3ª: viene dichiarato vincitore l'artista Carlo Canestrari.

Il provveditore: MANFREDONIA

(766)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di consigliere di terza classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, o in economia e commercio o in scienze coloniali o marittime.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza nel termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazioni di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite masimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione e in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani o essere equiparati, a norma di legge, ai cittadini dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto la buona condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad esso, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, EUR, Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto Ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letterario, concernente il periodo dal 1815 in poi.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna delle prove elencate alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se la autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 300 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatorie

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti per croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della relazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito; n. 27200/Om. in data 13 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od.6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a)*;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista san-

zioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle Autorità da essi delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che

il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale e militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8 n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, (stipendio coeff. 229 L. 687.000 annue lorde escluso l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale). Al vincitore del concorso che provenga dalla stessa o diversa amministrazione o che rivesta una qualifica, con stipendio superiore a quella spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore che provenga dal personale non di ruolo spetta il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, il consigliere di 3ª classe in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di ammnistrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1962
Registro n. 8, foglio n. 217

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Pubblica Istruzione Ispettorato per l'Istruzione Artistica Ufficio concorsi Piazza Luigi Sturzo, 23 EUR ROMA.

Il sottoscritto nato a (prov. di .) il e residente in (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1962.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .;

3) non ha riportato condanne penali (3) .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data con la votazione di .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(6225)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato, del concorso a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale del 7 agosto 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 del 29 settembre 1962, avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, nei giorni:

18, 19 e 20 febbraio alle ore 9;
21, 22 e 23 febbraio alle ore 9 e alle ore 15,30.

(785)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 9009 in data 30 dicembre 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1960;

Visto il decreto 11 luglio 1962, n. 6965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1962, con la quale il prof. dott. Pier Nicola Siliquini comunica che, per sopraggiunti motivi di studio, non gli è possibile far parte della succitata Commissione;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Viso l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Pier Nicola Siliquini, è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1960, il professore dott. Carlo Mossetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 28 gennaio 1963

I medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(687)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.